

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa popolare, a norma dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1979

(v. Stampato n. 52 della VIII Legislatura)

e, ai sensi dell'articolo 74, secondo comma, del Regolamento, nuovamente annunciato il 12 luglio 1983 come atto della IX Legislatura

Norme per il completamento dell'Autostrada di Alemagna (o Venezia-Monaco)

ONOREVOLI SENATORI. — Il Movimento popolare per l'autostrada Venezia-Monaco è sorto sotto la spinta della pubblica opinione, seriamente preoccupata — di fronte al ventilato proposito di collegare il Centro Europa, attraverso il territorio austriaco, con la Jugoslavia e le regioni balcaniche — del ritardo e degli ostacoli di carattere legislativo, amministrativo e politico che impediscono il completamento dell'autostrada da Vittorio Veneto al confine di Stato.

Il Movimento, allo scopo di superare le difficoltà di ogni ordine che bloccano la costruzione dell'autostrada in parola, presenta il seguente articolo unico con cui si chiede la deroga alla vigente legge n. 287 del 1971.

Il Movimento popolare è fermamente convinto che la realizzazione di una infrastruttura autostradale per collegare il Veneto con la Baviera e, quindi, con i grandi sistemi di comunicazione dell'Europa centrale e settentrionale costituisca fattore indispensabile per togliere le aree deboli della regione

veneta e dell'Italia nord-orientale dalle condizioni di sottosviluppo, inserendole in un contesto economico di più ampio respiro.

Tale opera infatti, assicurando il collegamento della Germania e dell'Austria con Venezia, porrebbe il Veneto e l'Italia al centro dei traffici commerciali europei e con i mercati del Medio Oriente, attraverso il canale di Suez; inoltre essa, rivitalizzando le funzioni portuali dell'alto e medio Adriatico, costituirebbe sicuro strumento per provocare tutta una serie positiva di effetti, sul piano commerciale e turistico, per le aree attraversate, fino ad investire le regioni centro-meridionali.

Per il raggiungimento di questo fine, che inserirà più fortemente l'Italia nell'Unione europea assieme agli altri Stati membri, necessita ottenere la deroga alla legge 28 aprile 1971, n. 287, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 1° giugno 1971, che, nel suo articolo 11, così detta: « È sospeso il rilascio di concessioni per la costruzione di autostrade a partire dall'entrata in vigore

della presente legge e sino all'approvazione da parte del Parlamento del prossimo programma economico nazionale ». Oltre a questa legge, si rende necessaria la deroga alla legge 16 ottobre 1975, n. 492, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 17 ottobre 1975, che, all'articolo 18-*bis*, così dice: « Fermo restando il disposto dell'articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, è altresì sospesa la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali e di trafori di cui non

sia stato effettuato l'appalto, ancorchè assentiti amministrativamente ».

Il Movimento popolare auspica che il Senato possa valutare positivamente il disegno di legge per autorizzare il completamento dell'autostrada Venezia-Monaco, considerata di vitale importanza non solo per l'economia ed il progresso della regione veneta e delle regioni limitrofe, ma anche per i preminenti interessi economici e commerciali del Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il Governo, in deroga all'articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, e all'articolo 18-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, è autorizzato a rilasciare la concessione per il completamento e l'esercizio dell'autostrada di Alemana da Vittorio Veneto Nord al confine di Stato con l'Austria in Valle Aurina.